SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 238**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 ottobre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni*, pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 90

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione, ripartiti per provincia, in esercizio al 31 dicembre 1987.

88A2057

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 67:

Finanziaria Pozzi-Ginori, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «1981/89 - 8,50%» sorteggiate il 14 settembre 1988.

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni «AL/80 - 13%» sorteggiate il 29 agosto 1988.

Finrezia, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 4 luglio 1988.

Ceramica Vip, società per azioni, in Villagnedo (Trento): Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1988.

Varvello Giovanni & C. - L'aceto reale, società per azioni (in sigla VAR S.p.a. o Acetificio Varvello S.p.a.), in La Loggia (Torino): Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1988.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni «IRI-STET 7% - 1973/1988» sorteggiate il 20 settembre 1988.

Compagnia padana per investimenti, società per azioni, in Milano:

Obbligazioni «Ex Poretti S.p.a. 6% - Emissione 1960» sorteggiate il 27 settembre 1988.

Obbligazioni «Ex Poretti S.p.a. 6% - Emissione 1964» sorteggiate il 27 settembre 1988.

Obbligazioni «Ex Poretti S.p.a. 6% - Emissione 1962» sorteggiate il 27 settembre 1988.

Obbligazioni «6% - Emissione 1971» sorteggiate il 27 settembre 1988.

Regina Sud, società per azioni, in Latina: Avviso di estrazione di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di concordare con il Consiglio universitario nazionale uniformi modalità sul piano nazionale per l'immatricolazione al corso di laurea, nel caso che il numero delle domande sia superiore a quello programmato;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 124 a 132 compresi, relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

A) LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 124 *(Titolo di ammissione).* — Titolo di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Scopo, durata ed articolazione del corso.

La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di cinquemilacinquecento ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

Art. 125 *(Aree didattico-formative, corsi integrati, discipline).* — Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

D) *Corsi monografici*

Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

E) *Esami*

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto «in itinere» durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero degli esami è fissato in dodici nel primo triennio e in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei esami nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dare luogo a verifiche di profitto contestuali. Le verifiche di profitto contestuali non potranno essere relative a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dell'art. 42 del regolamento studenti.

F) *Corso di lingua inglese*

Lo studente dovrà seguire un corso di una lingua straniera, di regola la lingua inglese, fra quelle indicate nel manifesto degli studi. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

G) *Esame di laurea*

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno cinquemilacinquecento ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

H) *Tirocinio post-laurea*

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Art. 126 (*Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati*).

PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

I consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare.

In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

RIPARTIZIONE DEI CORSI INTEGRATI IN SEMESTRI.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

IMMATRICOLAZIONE.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 127 (*Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia*).

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):
fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):
statistica medica e biometria;
biomatematica;

biologia (corso integrato):

biologia cellulare;
biologia generale;

genetica (corso integrato):

genetica umana;
genetica molecolare;
genetica generale applicata alle scienze biomediche;
ingegneria genetica.

Numero di ore: 350.

2. Area della morfologia umana macroscopica, microscopica e ultrastrutturale.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):

istologia;
istochimica;
embriologia;

anatomia (corso integrato):

anatomia umana;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
anatomia clinica;
neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3. Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):

chimica applicata alle scienze biomediche;
propedeutica biochimica.

biochimica (corso integrato):

chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4. Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):

fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):

biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie di infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):

patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;
endocrinologia molecolare;

immunologia (corso integrato):

immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):

patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia applicata;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. «Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta all'acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

Art. 128 (*Aree del secondo ciclo triennale*).

7. Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo;

d) dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;
medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):

farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

medicina di laboratorio (corso integrato):

biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;

metodologia clinica (corso integrato):

metodologia clinica (afferente alla medicina interna);
metodologia clinica (afferente alla chirurgia generale);
psicologia medica;
storia della medicina;
igiene e metodologia epidemiologica.

Numero di ore: 400.

8. Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
angiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;
cardiochirurgia pediatrica;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia.

Numero di ore: 650.

9. Area delle scienze del comportamento umano.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 150.

10. Area delle scienze neurologiche.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 75.

11. Area delle specialità medico-chirurgiche.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;
b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):

odontostomatologia;

chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):
oftalmologia;
ottica fisiopatologica;
malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):
ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;
malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):
dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. Area della medicina clinica.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:
medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
malattie infettive;
farmacologia speciale.

Discipline:
medicina interna (corso integrato):
medicina interna;
terapia medica;
genetica medica;
gerontologia e geriatria;
medicina dello sport;
bioingegneria;
medicina termale;
chirurgia generale (corso integrato):
chirurgia generale;
oncologia clinica (corso integrato):
oncologia medica;
oncologia radioterapica;
malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;
farmacologia speciale (corso integrato):
farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia;
nutrizione clinica.

Numero di ore: 875 (delle quali 125 aggregate all'area n. 8 della patologia sistematica).

13. Area della pediatria generale e specialistica.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):
pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

14. Area della ginecologia ed ostetricia.

Obiettivi e contenuti:

lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):
ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

15. Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici della anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica:
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale:
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

16. Area della diagnostica per immagini.

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):
radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare.

Numero di ore: 100.

17. Area delle emergenze medico-chirurgiche.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):
medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva.

Numero minimo di ore: 100.

18. Area della medicina e sanità pubblica.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro;
medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):
igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;
medicina legale e delle assicurazioni;

medicina del lavoro (corso integrato):
medicina del lavoro;
igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):
medicina di comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

All'art. 133 si aggiungano i seguenti primi due commi:

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata del corso di studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, suddivisi in un biennio ed un triennio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1988
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 252

88A4064

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Lecce e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 77, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con l'intitolazione «Normativa generale - Scuole dirette a fini speciali»:

NORMATIVA GENERALE

Scuole dirette a fini speciali

Art. 78. — Nell'Università degli studi di Lecce è istituita la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali.

Art. 79. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 80. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 81. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 82. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 83. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia. Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea; il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 84. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82,

dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 85. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 86. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 87. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 88. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Art. 2.

Dopo l'art. 88, è aggiunto il seguente articolo e intitolazione relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali:

Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali

Art. 89. — È istituita presso l'Università degli studi di Lecce la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali.

Art. 90. — La scuola universitaria diretta a fini speciali per assistenti sociali è ordinata come segue:

per i requisiti relativi all'ammissione al corso del diploma della suddetta scuola si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea.

La scuola ha lo scopo di formare gli assistenti sociali attraverso insegnamenti teorici e professionali, integrati da un sistema permanente di servizi interdisciplinari di studio, da tirocini e da esercitazioni.

La durata del corso è di tre anni.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di trenta per ogni anno di corso e complessivamente di novanta per l'intero corso di studi.

Le discipline obbligatorie da impartire nella scuola sono le seguenti:

1) *Discipline professionali caratterizzanti la scuola:*

principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);
metodi e tecniche del servizio sociale I;
metodi e tecniche del servizio sociale II;
metodi e tecniche del servizio sociale III;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;
ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al termine del biennio);
politica dei servizi sociali (annuale).
Totale esami del gruppo: 8.

2) *Discipline di base:*

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale);
diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (annuale);
politica e legislazione sociale (annuale);
psicologia e sociologia della devianza (annuale);
istituzioni di sociologia (annuale);
medicina sociale e igiene (annuale);
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con unico esame al termine del biennio).
Totale esami del gruppo: 7.
Totale esami discipline obbligatorie: 15.

Le discipline obbligatorie sono così ripartite negli anni del corso:

Discipline obbligatorie del primo anno:
principi e fondamenti del servizio sociale;
metodi e tecniche del servizio sociale I;
diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;
diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;
medicina sociale e igiene;
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo anno).

Discipline obbligatorie del secondo anno:
metodi e tecniche del servizio sociale II;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno);
istituzioni di sociologia;
ricerca applicata al servizio sociale (primo anno);
politica e legislazione sociale.

Discipline obbligatorie del terzo anno:
metodi e tecniche del servizio sociale III;
ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;
politica dei servizi sociali;
psicologia e sociologia della devianza.

Tutte le discipline obbligatorie devono essere istituite nella scuola e non possono essere mutuate.

Le discipline opzionali sono le seguenti:
antropologia culturale;
diritto penale;
diritto penitenziario;
economia politica;
igiene mentale e psichiatria;
psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
psicologia sociale;
sociologia della famiglia;
statistica sociale;
storia delle istituzioni politiche.

La scuola è tenuta ad offrire almeno quattro discipline opzionali, e lo studente ne dovrà scegliere almeno tre.

L'attività didattica e scientifica è completata da un tirocinio pratico.

Le propedeuticità sono le seguenti:

non si può essere ammessi a sostenere gli esami di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia» e di «diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione»;

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza», se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»;

non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

In ordine a quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, alle designazioni dei docenti provvedono i consigli di facoltà d'intesa col consiglio della scuola.

Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio.

La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e delle attività pratiche, quando tali attività siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

Le commissioni sono nominate dal preside della facoltà di magistero.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima e concordata con un docente del corso.

A coloro che avranno superato l'esame verrà rilasciato il diploma di assistente sociale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1988
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 329

88A4065

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 219 a 225, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, che muta denominazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 219. — È istituita la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze gastroenterologiche professionali relative ai settori informativi seguenti:

scienze di base e ricerche applicate nelle malattie dell'apparato digerente;

clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente;

diagnostica funzionale e di laboratorio;

diagnostica endoscopica e radiologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 220. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 221. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 222. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 223. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;

b) morfologia e fisiopatologia gastroenterologica;

c) diagnostica;

d) clinica e terapia;

e) scienze relazionali.

Art. 224. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:

informatica;
epidemiologia e biostatistica;
genetica medica;
scienze dell'alimentazione;
farmacologia.

b) Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica:

anatomia clinica;
fisiopatologia clinica;
patologia clinica.

c) Diagnostica:

radiologia;
medicina nucleare;
ecografia;
endoscopia digestiva;
anatomia ed istologia patologica;
semeiotica funzionale.

d) Clinica e terapia:

medicina interna;
malattie apparato digerente;
malattie apparato digerente dell'età pediatrica;
terapia gastroenterologica;
elementi di chirurgia digestiva.

e) Scienze relazionali:

psicologia medica e psicosomatica;
igiene del territorio.

Art. 225. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 220):

informatica	ore	30
epidemiologia e biostatistica	»	30
genetica medica	»	50
scienze dell'alimentazione	»	60
farmacologia	»	50

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 120):

anatomia clinica	ore	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	60

Clinica e terapia (ore 60):

malattie apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 90):

anatomia clinica	ore	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	30

Diagnostica (ore 210):

radiologia	»	40
ecografia	»	20
endoscopia digestiva	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	30
semeiotica funzionale	»	40

Clinica e terapia (ore 100):

malattie apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10
medicina interna	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Diagnostica (ore 230):

radiologia	ore	40
medicina nucleare	»	20
ecografia	»	30
endoscopia digestiva	»	100
anatomia e istologia patologica	»	40

Clinica e terapia (ore 170):

malattie apparato digerente	»	80
terapia gastroenterologica	»	20
medicina interna	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Diagnostica (ore 100):

endoscopia digestiva	ore	100

Clinica e terapia (ore 240):

malattie apparato digerente	»	70
terapia gastroenterologica	»	30
malattie apparato digerente dell'età pediatrica	ore	50
elementi di chirurgia digestiva	»	50
medicina interna	»	40

Scienze relazionali (ore 60):

psicologia medica e psicosomatica	»	30
igiene del territorio	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 226. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: reparti di medicina interna, gastroenterologia, pediatria, chirurgia apparato digerente; laboratorio e prove funzionali; endoscopia ed ecografia; ambulatorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 2.

Gli articoli da 346 a 348, relativi alla scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica

Art. 346. — È istituita la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica presso l'Università di Messina.

La scuola ha lo scopo di offrire una qualificazione scientifica e professionale ai laureati che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche e chimico cliniche con indirizzo diagnostico e analitico di laboratorio. Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 349, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della biochimica e chimica clinica, la scuola si articola negli indirizzi «diagnostico» e «biochimico e chimico analitico».

La scuola rilascia il titolo di specialista in biochimica e chimica clinica, indirizzo diagnostico e indirizzo biochimico e chimico analitico.

Art. 347. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di dieci (*) iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta (**) specializzandi.

(*) Cinque indirizzo diagnostico + cinque indirizzo biochimico e chimico analitico.

(**) Venti indirizzo diagnostico + venti indirizzo biochimico e chimico analitico.

Art. 348. — Ai sensi delle norme generali concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia, con l'istituto di chimica biologica e il secondo servizio di analisi chimico-cliniche, e la facoltà di scienze.

Art. 349. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione:

a) all'indirizzo diagnostico, i laureati in medicina e chirurgia;

b) all'indirizzo biochimico e chimico analitico, i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica.

Per l'iscrizione alla scuola (indirizzo diagnostico) è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 350. — La scuola comprende:

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo diagnostico:

a) biochimica generale;
b) biochimica e genetica molecolare;
c) biochimica e chimica analitico-strumentale;
d) metodologia e tecnologia di laboratorio;
e) biochimica e diagnostica biochimica prenatale;
f) biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio;
g) immunologia e microbiologia diagnostiche;
h) biometria;

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo biochimico analitico;

i) biochimica generale;
l) biochimica e genetica molecolare;
m) biochimica e chimica analitico-strumentale;
n) metodologia e tecnologia di laboratorio;
o) morfologia e fisiopatologia umane;
p) biochimica clinica ed applicata;
q) immunologia applicata;
r) biometria.

Art. 351. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimica generale:

biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

b) Biochimica e genetica molecolare:

biologia molecolare;
ingegneria genetica.

c) Biochimica e chimica analitico-strumentale:

biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni;
biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni;

d) Metodologia e tecnologia di laboratorio:

metodologia e tecnica dei prelevamenti;
organizzazione di laboratorio ed automazione;
metodologia e tecnica della gestione di laboratorio;
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza.

e) Biochimica e diagnostica biochimica prenatale:

biochimica embrionale e fetale;
diagnostica biochimica prenatale e citogenetica.

f) Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio:

biochimica ematologica;
biochimica patologica;
citologia ed ematologia diagnostica;
biochimica diagnostica degli ormoni;
chimica clinica diagnostica;
enzimologia clinica;
profili biochimici diagnostici;
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni;
biochimica diagnostica oncologica.

g) Immunologia e microbiologia diagnostiche:

microbiologia diagnostica;
immunologia diagnostica.

h) Biometria:

biometria e statistica sanitaria.

i) Biochimica generale:

chimica fisica dei sistemi biologici;
biochimica generale;
biochimica applicata con esercitazioni;
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

l) Biochimica e genetica molecolare:

biologia molecolare e ingegneria genetica.

m) Biochimica e chimica analitico-strumentale:

elementi di chimica analitica e di analisi strumentale;
biochimica e chimica analitico-strumentale.

n) Metodologia e tecnologia di laboratorio:

raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici;
l'automazione e l'informatica in chimica clinica;
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza;
organizzazione dei laboratori ed automazione.

o) Morfologia e fisiopatologia umane:

elementi di morfologia e fisiopatologia generale e cellulare (*);
elementi di patologia generale (*);
istituzioni di fisiopatologia.

(*) Insegnamenti la cui obbligatorietà è differenziata in dipendenza della laurea.

p) Biochimica clinica ed applicata:

chimica clinica I con esercitazioni;
enzimologia clinica;
biochimica endocrinologica;
biochimica ematologica;
chimica clinica II con esercitazioni;
profili biochimici;
dosaggi enzimatici;
farmaci e veleni;
tecniche radioisotopiche in laboratorio;
analisi farmacologiche e tossicologiche;
chimica clinica comparata.

q) Immunologia applicata:

immunologia e tecniche immunologiche.

r) Biometria:

elementi di matematica (*);
biometria.

Art. 352. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

Indirizzo diagnostico

1° Anno:

Biochimica generale (ore 50):

biochimica dinamica . . . . ore 50

Biochimica e genetica molecolare (ore 80):

biologia molecolare . . . . » 40

ingegneria genetica . . . . » 40

Biometria (ore 60):

biometria e statistica sanitaria. . . . » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 150):

biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni. . . . . » 150

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 60):

metodologia e tecniche di prelevamenti . . . . » 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

(*) Insegnamenti la cui obbligatorietà è differenziata in dipendenza della laurea.

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi ore 40

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 180):

biochimica ematologica . . . . » 60

biochimica patologica . . . . » 60

citologia ed ematologia diagnostica. » 60

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 60):

microbiologia diagnostica. . . . . . . » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 120):

biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni . . . . » 120

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 50):

biochimica embrionale e fetale . . . ore 50

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):

biochimica diagnostica degli ormoni » 80

chimica clinica diagnostica. . . . . . » 80

enzimologia clinica . . . . » 80

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 80):

immunologia diagnostica . . . . » 80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 30):

organizzazione di laboratorio e automazione. » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):

profili biochimici diagnostici. . . . . ore 80

biochimica clinica dei farmaci e dei veleni . . . . » 80

biochimica diagnostica oncologica. . » 80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 80):

metodologia e tecnica della gestione di laboratorio . . . . » 30

prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti . . . » 30

elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza . . . . » 20

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 80):

diagnostica biochimica prenatale e citogenetica . . . . ore 80

Monte ore elettivo . . . ore 400

Indirizzo biochimico e chimico analitico

1° Anno:

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 60):

elementi di chimica analitica e di analisi strumentale (*) . . . . ore 60

Biometria (ore 80):

elementi di matematica (**) . . . . . » 40

biometria . . . . » 40

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 100):

elementi di morfologia e fisiopatologia cellulare e generale (***). . . . . » 40

elementi di patologia generale (****) » 60

Biochimica generale (ore 160):

chimica fisica dei sistemi biologici . » 50

biochimica generale . . . . » 50

biochimica applicata con esercitazioni » 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dinamica . . . . ore 40

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 105):

biochimica e chimica analitico-strumentale . . . . » 105

Biochimica e genetica molecolare (ore 50):

biologia molecolare e ingegneria genetica . . . . » 50

Biochimica clinica ed applicata (ore 105):

chimica clinica I con esercitazioni. . » 105

(*) Obbligatorio per i laureati in scienze biologiche, medicina e chirurgia.
(**) Obbligatorio per i laureati in farmacia, medicina e chirurgia.
(***) Obbligatorio per i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche.
(****) Obbligatorio per i laureati in chimica, scienze biologiche, farmacia.

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 60):

istituzioni di fisiopatologia . . . . . . ore 60

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 40):

raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi ore 40

Immunologia applicata (ore 60):

immunologia e tecniche immunochimiche . . . . » 60

Biochimica clinica ed applicata (ore 300):

enzimologia clinica . . . . » 60
biochimica endocrinologica. . . . . . » 60
biochimica ematologica . . . . » 60
chimica clinica II con esercitazioni . » 120

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Biochimica clinica ed applicata (ore 270):

profili biochimici . . . . ore 90
analisi farmacologiche e tossicologiche . . . . » 90
chimica clinica comparata . . . . . . » 90

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 130):

l'automazione e l'informatica in chimica-clinica. . . . . » 50
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti . . . . » 40
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza . . . . » 20
organizzazione di laboratori e automazione . . . . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 353. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratorio di biochimica clinica;
laboratorio di diagnostica endocrinologica di laboratorio;
laboratorio di immunopatologia;
laboratorio di microanalisi;
laboratorio di patologia chimica;
laboratorio di screening delle materie endocrino-metaboliche (tutti presenti nell'istituto di chimica biologica);

laboratorio del secondo servizio di analisi chimico-cliniche centralizzato del policlinico: microbiologia, ematologia di laboratorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1988
Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 365

88A4013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 203 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in «ingegneria energetica» afferente alla facoltà di ingegneria.

Scuola di specializzazione in ingegneria energetica

Art. 204 — È istituita presso l'Università di Ancona la scuola di specializzazione in ingegneria energetica.

La scuola ha lo scopo di formare competenze professionali specifiche nei campi dell'energetica. La scuola si articola in indirizzi; nella prima fase di attuazione sono previsti l'indirizzo energie alternative e l'indirizzo risparmio energetico.

La scuola rilascia i titoli di «specialista in ingegneria energetica», indirizzo energie alternative/risparmio energetico.

Art. 205. — La scuola ha la durata di due anni. Il piano di formazione, che gli specializzandi sono tenuti a seguire, è riportato nel successivo art. 209 sia nella parte comune sia nell'articolazione per indirizzi. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per anno di corso, per un totale di venti per l'intero corso di studi.

Art. 206. — Ai sensi della normativa generale, gli organismi interessati alla conduzione della scuola sono: la facoltà di ingegneria e il dipartimento di energetica.

Art. 207. — Alla scuola si accede per concorso; a questo sono ammessi i laureati in ingegneria. Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso le università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 592, al titolo di cui al precedente comma.

Art. 208. — Lo svolgimento degli studi è suddiviso in quattro semestri: il primo ed il secondo propedeutici comuni a tutti gli indirizzi, il terzo specificato per ciascun indirizzo, il quarto riservato alla compilazione della tesi di diploma, il cui argomento deve essere concordato col docente od i docenti che ne seguiranno la preparazione, all'inizio del secondo semestre di corso.

I corsi di formazione hanno durata semestrale.

Ciascun corso prevede cinquanta-sessanta ore di insegnamento delle quali almeno un terzo dovranno essere dedicate ad esercitazioni di laboratorio numeriche, o progettuali.

Art. 209.

PIANO DI FORMAZIONE.

I Semestre (comune a tutti gli indirizzi):

1) metodi matematici (aree: matematica ed informatica);
2) analisi e sintesi di sistemi (aree: informatica, ingegneria industriale);
3) fluidodinamica (area: meccanica dei fluidi);
4) termodinamica (aree: fisica tecnica, ingegneria chimica, macchine).

II Semestre (comune a tutti gli indirizzi):

1) combustione (aree: ingegneria chimica, macchine);
2) sistemi di conversione (aree: fisica, fisica tecnica, elettrotecnica, elettronica, macchine);
3) fonti di energia (aree: geologia, ingegneria industriale);
4) economia dell'energia. Legislazione e normativa (aree: economia e materie giuridiche);
5) strumentazione e sistemi di controllo (area: ingegneria industriale).

INDIRIZZO ENERGIE ALTERNATIVE.

III Semestre:

1) energia solare; conversione diretta; conversione indiretta (aree: fisica, fisica tecnica, macchine, elettronica, elettrotecnica);
2) energia eolica (aree: macchine, elettrotecnica, meccanica dei fluidi);
3) energia idraulica; microcentrali, impianti di accumulazione e pompaggio (aree: macchine, idraulica, elettrotecnica);
4) energia geotermica; riscaldamento, produzione di energia elettrica (aree: geologia, fisica tecnica, macchine, elettrotecnica);
5) energie di biomasse; produzione, stoccaggio, tecnologie di conversione (area: ingegneria chimica);
6) produzione decentrata di energia elettrica e accumulo (aree: fisica tecnica, macchine, elettrotecnica).

IV Semestre:

1) sviluppo di argomenti a carattere specialistico (aree: fisica, ingegneria industriale);
2) compilazione della tesi su argomenti di interesse nel campo delle energie alternative.

INDIRIZZO RISPARMIO ENERGETICO.

III Semestre:

1) risparmio energetico, sicurezza e controllo dell'inquinamento nella combustione (aree: ingegneria chimica, elettrotecnica, macchine);
2) sistemi di cogenerazione - teleriscaldamento (aree: ingegneria chimica, fisica tecnica, macchine, elettrotecnica);
3) risparmio energetico nell'edilizia (aree: fisica, fisica tecnica, architettura tecnica, composizione architettonica);
4) risparmio energetico nei trasporti (aree: ingegneria urbanistica, trasporti, navale, aeronautica, elettrotecnica);
5) standard di consumi e audit energetici - tariffe (area: ingegneria industriale);
6) risparmio negli usi finali dell'energia elettrica (area: elettrotecnica).

IV Semestre:

1) sviluppo di argomenti a carattere specialistico (aree: fisica, ingegneria industriale, urbanistica, architettura tecnica, composizione architettonica);
2) compilazione della tesi su argomento di interesse nel campo del risparmio energetico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, il 7 settembre 1988
Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 45

88A4014

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1987, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1987, l'elenco delle scuole di specializzazione e integrato con l'aggiunta delle seguenti scuole di specializzazione: chirurgia vascolare, geriatria. nefrologia.

Art. 2.

Dopo l'art. 196 sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia vascolare, in geriatria ed in nefrologia, afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia:

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 197. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia vascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in chirurgia vascolare. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 198. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 199. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con il contributo delle strutture dell'istituto di clinica cardiovascolare.

Art. 200. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizo della professione.

Art. 201. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) anatomia dell'apparato circolatorio;

b) fisiologia dell'apparato circolatorio;

c) chirurgia generale;

d) diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari;

e) patologia clinica dell'apparato circolatorio;

f) terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari;

g) patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche;

h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

i) biofisica e bioingegneria.

Art. 202. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Anatomia dell'apparato circolatorio:

embriologia;

istologia;

anatomia chirurgica dei vasi.

b) Fisiologia dell'apparato circolatorio:

principi di emodinamica;

principi di emoreologia;

fisiologia dell'emostasi e della coagulazione.

c) Chirurgia generale:

chirurgia generale (patologia intersistemica);

chirurgia generale;

tecniche chirurgiche;

chirurgia sperimentale.

d) Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari:

semeiotica clinica delle arteriopatie;

semeiotica clinica delle flebopatie;

semeiotica clinica delle linfopatie;

indagini diagnostiche vascolari non invasive;

angioradiologia periferica;

angiocardioradiologia;

tecniche di rilevazione emodinamica.

e) Patologia clinica dell'apparato circolatorio:

anatomia e istologia patologica;

patologia clinica delle arteriopatie periferiche;

patologia clinica delle vasculopatie viscerali;

patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica;

patologia clinica delle flebopatie;

patologia clinica delle linfopatie;

patologia clinica della coagulazione.

f) Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari:

principi di terapia medica delle vasculopatie;

terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche;

terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali;

tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica;

l'accesso vascolare;

terapia chirurgica delle flebopatie;

terapia chirurgica delle linfopatie;

principi di microchirurgia vascolare;

medicina legale e legislazione sanitaria.

g) Patologia clinica e terapia delle malattie cardio-toraciche:

principi e tecniche della circolazione extracorporea;

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi;

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore.

h) Anestesia, rianimazione e terapia intensiva:

anestesia e rianimazione;

terapia intensiva;

terapia del dolore (nelle vasculopatie periferiche).

i) Biofisica e bioingegneria:

elementi di biofisica;

elementi di bioingegneria;

statistica e informatica.

Art. 203. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

embriologia	ore	25
istologia	»	25

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

principi di emodinamica	»	25
principi di emoreologia	»	25

Chirurgia generale (ore 125):

chirurgia generale (patologia intersistemica)	»	75
chirurgia generale	»	50

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 125):

semeiotica clinica delle arteriopatie	»	30
semeiotica clinica delle flebopatie	»	30
semeiotica clinica delle linfopatie	»	15
indagini diagnostiche vascolari non invasive	»	25
angioradiologia periferica	»	25

Biofisica e bioingegneria (ore 50):

elementi di biofisica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia chirurgica dei vasi	ore	50

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

fisiologia dell'emostasi e della coagulazione	»	50

Chirurgia generale (ore 175):

tecniche chirurgiche	»	135
chirurgia sperimentale	»	40

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 75):

indagini diagnostiche vascolari non invasive	»	25
tecniche di rilevazione emodinamica	»	50

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia e istologia patologica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Chirurgia generale (ore 100):

tecniche chirurgiche	ore	100

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 100):

patologia clinica delle arteriopatie periferiche	»	45
patologia clinica delle flebopatie	»	35
patologia clinica delle linfopatie	»	20

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

principi di terapia medica delle vasculopatie	»	20
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche	»	80
principi di microchirurgia vascolare	»	50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

anestesia e rianimazione	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 25):

angiocardioradiologia	ore	25

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 150):

patologia clinica delle vasculopatie viscerali	»	70

patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica . . . . ore 30

patologia clinica della coagulazione » 50

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali. » 80

terapia chirurgica delle flebopatie . . » 50

terapia chirurgica delle linfopatie . . » 20

Patologia clinica e terapia delle malattie cardio-toraciche (ore 50):

principi e tecniche della circolazione extracorporea . . . . » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 25):

terapia intensiva. . . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° *Anno:*

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 175):

tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica ore 40

l'accesso vascolare. . . . . » 45

principi di microchirurgia vascolare » 75

medicina legale e legislazione sanitaria » 15

Patologia clinica e terapia delle malattie cardio-toraciche (ore 100):

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi » 60

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore » 40

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

terapia del dolore nelle vasculopatie periferiche . . . . » 50

Biofisica e bioingegneria (ore 75):

elementi di bioingegneria. . . . . . . » 35

statistica e informatica . . . . » 40

Monte ore elettivo ore 400

Art. 204. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:

reparti clinici di degenza;

reparto di terapia intensiva;

sale operatorie;

ambulatori;

laboratori di diagnostica non invasiva e invasiva;

laboratori di indagini anatomiche;

laboratori sperimentali, di bioingegneria e di informatica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in geriatria

Art. 205. — È istituita la scuola di specializzazione in geriatria presso l'Università degli studi di Chieti.

La scuola ha lo scopo di conferire la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi gerontologici e per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in campo geriatrico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 206. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 207. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 208. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 209. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area di gerontologia;
b) area di medicina geriatrica;
c) area di gerontologia sociale;
d) area della riattivazione e riabilitazione.

Art. 210. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area di gerontologia:

biologia dell'invecchiamento;
farmacologia;
fisiologia dell'invecchiamento;
patologia geriatrica (I e II);
anatomia patologica.

b) Area di medicina geriatrica:

semiotica generale geriatrica I e II;
diagnostica per immagini e medicina nucleare;
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare;

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio;

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico;

ortopedia geriatrica;

oftalmologia geriatrica;

otorinolaringoiatria ed audiologia geriatrica;

parodontologia e odontoiatria geriatrica;

clinica geriatrica e terapia I e II;

chirurgia geriatrica;

ginecologia geriatrica;

urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica;

dermatologia geriatrica;

neurologia geriatrica;

psicogeriatria;

pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria.

c) Area di gerontologia sociale:

geriatria sociale I e II;

psicologia dell'anziano;

formazione del personale di assistenza geriatrica.

d) Area della riattivazione e riabilitazione:

riabilitazione motoria e neurologica;

riabilitazione respiratoria e cardiovascolare;

riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori;

terapia occupazionale e geragogia.

Art. 211. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (molte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

biologia dell'invecchiamento	ore	80
fisiologia dell'invecchiamento	»	70
psicologia dell'anziano	»	60
semeiotica generale geriatrica I	»	70
patologia geriatrica I	»	70
geriatria sociale I	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

anatomia patologica	ore	80
diagnostica per immagini e medicina nucleare	»	70
farmacologia	»	70
semeiotica generale geriatrica II	»	50
patologia geriatrica II	»	70
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare	ore	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

clinica geriatrica e terapia I	ore	70
parodontologia e odontoiatria geriatrica	»	10
otorinolaringoiatria e audiologia geriatrica	»	20
oftalmologia geriatrica	»	20
dermatologia geriatrica	»	10
ginecologia geriatrica	»	20
ortopedia geriatrica	»	20
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica	»	20
neurologia geriatrica	»	50
psicogeriatria	»	40
riabilitazione motoria e neurologica	»	60
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

clinica geriatrica e terapia II	ore	120
chirurgia geriatrica	»	50
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori	»	60
geriatria sociale II	»	60
terapia occupazionale e geragogia	»	40
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria	»	40
formazione del personale di assistenza geriatrica	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 212. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica geriatrica - Università di Chieti;

day-hospital, centro geriatrico e case di riposo, Chieti - Laboratori e servizi specialistici.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 213. — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Chieti.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Art. 214. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 215. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 216. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 217. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologie, statistica e tecniche di informatica;

b) struttura e funzione normale;

c) immunogenetica;

d) struttura e funzione patologica;

e) diagnostica;

f) terapia sostitutiva;

g) nefrologia clinica;

h) nefrologia pediatrica.

Art. 218. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologie, statistica e tecniche di informatica:
informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica.

b) Struttura e funzione normale:
anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene;
embriologia.

c) Immunogenetica:
immunologia;
immunologia dei trapianti;
genetica medica;
consultorio genetico.

d) Struttura e funzione patologica:
morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

e) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
radiologia;
medicina nucleare;
microbiologia clinica.

f) Terapia sostitutiva:
tecniche sostitutive artificiali;
trapianto renale.

g) Nefrologia clinica:
nefrologia;
nefrologia sperimentale;
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);
medicina interna;
nefrologia I (nefropatie glomerulari);
nefrologia II (nefropatie vascolari; nefropatie tubolo-interstiziali);
urologia medica;
insufficienza renale acuta;
insufficienza renale cronica;
dietetica di interesse nefrologico;
farmacologia e tossicologia;
nefrologia geriatrica;
emergenza in nefrologia;
affezioni urologiche di interesse nefrologico.

h) Nefrologia pediatrica:
nefrologia clinica in età pediatrica;
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;
nefropatie congenite ed ereditarie;
nutrizione e accrescimento;
terapia sostitutiva in età pediatrica.

Art. 219. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):

informatica medica	ore	25
statistica medica e metodologia epidemiologica	»	25

Struttura e funzione normale (ore 80):

embriologia	»	15
anatomia e fisiologia umana	»	30
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base	»	15
funzione endocrina del rene	»	20

Genetica ed immunologia (ore 70):

genetica medica	ore	40
immunologia	»	30

Nefrologia clinica (ore 200):

nefrologia sperimentale	»	50
nefrologia I	»	150
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Struttura e funzione patologica (ore 50):

morfologia e fisiologia delle nefropatie	ore	20
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base	»	30

Diagnostica (ore 90):

patologia clinica	»	30
radiologia	»	30
medicina nucleare	»	30

Terapia sostitutiva (ore 100):

tecniche sostitutive artificiali	»	100

Nefrologia clinica (ore 160):

nefrologia II	»	160
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Genetica ed immunologia (ore 40):

immunologia dei trapianti	ore	20
consultorio genetico	»	20

Diagnostica (ore 60):

anatomia e istologia patologica	»	30
microbiologia clinica	»	30

Terapia sostitutiva (ore 120):

tecniche sostitutive artificiali	»	120

Nefrologia clinica (ore 180):

nefrologia II	»	30
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete)	»	30
urologia medica	»	40
insufficienza renale acuta	»	40
insufficienza renale cronica	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Terapia sostitutiva (ore 120):

trapianto renale	ore	120

Nefrologia clinica (ore 200):

medicina interna	»	40
dietetica di interesse nefrologico	»	40
farmacologia e tossicologia	»	20
nefrologia geriatrica	»	30
emergenze in nefrologia	»	40
affezioni urologiche di interesse nefrologico	»	30

Nefrologia pediatrica (ore 80):

nefrologia clinica in età pediatrica	»	20
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica	»	20
nefropatie congenite ed ereditarie	»	10
nutrizione e accrescimento	»	10
terapia sostitutiva in età pediatrica	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 220. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di clinica nefrologica - presidio ospedaliero «S. Camillo De Lellis» - Chieti;

servizio emodialisi - presidio ospedaliero «G. Bernabeo» - Ortona (Chieti).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1988
Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 122

88A4028

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1988.

Prelevamento di L. 15.167.224.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79;

Vista la legge 1° agosto 1988, n. 348;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 15.167.224.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il predetto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1189. — Spese per le esequie di Stato	L.	24.621.000
Cap. 1612. — Indennità, ecc.	»	61.848.000
Cap. 1684. — Indennità, ecc.	»	15.000.000
Cap. 2957. Manutenzione, ecc.	»	200.000.000
Cap. 3172. — Indennità, ecc.	»	15.000.000
Cap. 3983. — Indennità, ecc.	»	50.000.000
Cap. 4025. Fitto di locali, ecc.	»	105.000.000
Cap. 4026. Manutenzione, ecc.	»	50.000.000

Ministero del tesoro:

Cap. 4302. — Indennità, ecc.	L.	100.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 3006. — Indennità, ecc.	L.	50.000.000
Cap. 3857. Fitto di locali, ecc.	»	10.000.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1504. — Indennità, ecc.	L.	800.000.000
Cap. 1505. — Indennità, ecc.	»	300.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1115. — Spese di cerimoniale, ecc.	L.	400.000.000
Cap. 1117. — Spese riservate	»	45.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 1084. — Spese di carattere riservato, ecc.	L.	800.000.000
Cap. 2633. — Spese di accasermamento, ecc.	»	1.000.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. 1022. — Indennità, ecc.	L.	30.000.000
Cap. 1118. Fitto di locali, ecc.	»	964.445.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 2007. — Indennità, ecc.	L.	50.000.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1022. — Indennità, ecc.	L.	3.310.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L.	13.000.000
Cap. 1005. — Indennità, ecc.	»	10.000.000
Cap. 1006. — Indennità, ecc.	»	4.000.000
Cap. 1021. — Indennità, ecc.	»	20.000.000
Cap. 1022. — Indennità, ecc.	»	30.000.000

Ministero della sanità:

Cap. 1022. — Indennità, ecc.	L.	6.000.000
Cap. 4505. — Indennità, ecc.	»	20.000.000
Totale complessivo . . .	L.	15.167.224.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1988

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1988
Registro n. 43 Tesoro, foglio n. 369

88A4073

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° settembre 1988, n. 430.

Riconoscimento dell'attività medica all'estero ai fini dell'accesso alle convenzioni con le unità sanitarie locali per l'assistenza generica, specialistica e pediatrica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, che disciplina l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero;

Visto in particolare l'art. 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 618/80 il quale prevede che «Ai medici italiani che verranno assunti da imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia per prestare assistenza sanitaria generica o specialistica a lavoratori italiani all'estero, è riconosciuto il servizio prestato ai fini dell'accesso alle convenzioni con le unità sanitarie locali per l'assistenza sanitaria generica, specialistica e pediatrica, a parità di servizi analoghi svolti in Italia, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità»;

Ritenuto di dare attuazione alla disposizione sopraindicata;

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente il personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali;

Ritenuto che l'attività di assistenza sanitaria generica e specialistica prestata dai medici italiani assunti da imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia a favore dei lavoratori italiani all'estero dipendenti dalle imprese suddette può essere ricondotta a quella svolta in Italia dai medici di medicina generale, dai medici pediatri o dai medici specialisti ambulatoriali in regime convenzionale con le unità sanitarie locali;

Ritenuto, pertanto, di equiparare, ai fini dell'accesso alle convenzioni stipulate in attuazione dell'art. 48 della legge n. 833 predetta, l'attività prestata dai predetti medici ai lavoratori italiani all'estero secondo le indicazioni di cui sopra;

Visto il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'accesso alle convenzioni con le unità sanitarie locali per l'assistenza generica, specialistica e pediatrica, il servizio prestato a partire dal 22 ottobre 1987 dai medici italiani assunti da imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia a favore dei lavoratori italiani all'estero dipendenti dalle imprese suddette è riconosciuto, in relazione al tipo di attività svolta, secondo i seguenti criteri di equiparazione:

1) l'attività di assistenza sanitaria generica è equipollente a quella di medico di medicina generale convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978;

2) l'attività di assistenza specialistica in pediatria è equipollente a quella di medico specialista in pediatria convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978;

3) l'attività di assistenza specialistica in branche diverse dalla pediatria è equipollente a quella di medico specialista ambulatoriale nella specialità in cui l'attività stessa è svolta per un numero di ore corrispondente a quello massimo previsto dagli accordi collettivi.

Nel caso in cui siano stati svolti nello stesso periodo più servizi riconducibili alle attività sopraindicate, il servizio stesso è riconosciuto come prestato in medicina generale.

Art. 2.

Ai soli fini della formulazione delle graduatorie previste dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978, il servizio prestato all'estero è valutato come il corrispondente servizio prestato in Italia, secondo i criteri di equipollenza fissati al precedente art. 1.

Art. 3.

1. Il servizio prestato all'estero deve essere certificato dal legale rappresentante dell'impresa e confermato dalla competente autorità consolare italiana, che all'uopo può disporre gli opportuni accertamenti anche ai fini della rispondenza dell'attività svolta a quella risultante dal contratto.

2. Per l'attività svolta da medici italiani in Paesi extracomunitari a partire dal 1° gennaio 1988 la certificazione di cui al comma precedente deve riportare gli estremi del contratto di lavoro con l'indicazione dell'attività per la quale il medico viene assunto nonché gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

3. Dalla certificazione deve risultare la data di effettivo inizio dell'attività assistenziale all'estero, la durata della stessa, il tipo di attività espletata (generica, pediatrica o specialistica) nonché, per l'attività specialistica, la branca nella quale l'attività stessa è stata espletata.

Art. 4.

L'attività prestata è riconosciuta come servizio prestato in medicina generale nei seguenti casi:

a) qualora dalla certificazione dell'impresa non risulti il tipo di assistenza sanitaria erogata (medicina generica, pediatrica, specialistica);

b) qualora dalla certificazione risulti la prestazione di attività specialistica senza l'indicazione della specifica disciplina specialistica nella quale il servizio è stato prestato;

c) qualora la specifica attività specialistica certificata sia stata svolta da un medico non in possesso del diploma di specializzazione o dell'attestato di libera docenza previsti dagli accordi collettivi nazionali per lo svolgimento dell'attività;

d) qualora lo svolgimento di attività specialistica nei Paesi extracomunitari non sia stato previsto espressamente dal contratto.

Art. 5.

Per i servizi prestati fino al 31 dicembre 1987 nonché per i servizi prestati dopo tale data qualora la certificazione non sia conforme alle disposizioni degli articoli precedenti, il riconoscimento è disposto con provvedimento del Ministero della sanità secondo i criteri di cui al presente decreto, su domanda dell'interessato, previ gli accertamenti eventualmente necessari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 1° settembre 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

La legge n. 833/1978 reca: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale». Si trascrive il testo del relativo art. 48:

«Art. 48 *(Personale a rapporto convenzionale)*. — L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;

2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;

3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;

4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;

5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;

6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro di applicano le norme previste dal precedente punto 4);

7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e al numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;

8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;

9) le forme di incentivazioni dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione.

12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;

13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.

I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art 28.

È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.

È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Le federazioni degli Ordini nazionali, nonché i Collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.

Gli Ordini e il Collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'Ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 317/1987, come modificato dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 2 (*Autorizzazione preventiva per l'assunzione dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero*). — 1. Ai fini dell'assunzione o del trasferimento all'estero dei lavoratori italiani, i datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, devono presentare richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Copia di detta richiesta deve essere inviata contemporaneamente al Ministero degli affari esteri.

2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministero degli affari esteri accerta, attraverso la rete diplomatico-consolare, che le condizioni generali nei Paesi di destinazione offrono idonee garanzie alla sicurezza del lavoratore, portando a conoscenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'esito di tale accertamento.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, accerta che:

a) il contratto di lavoro, ove preveda espressamente la possibilità, dopo il trasferimento all'estero, che il datore di lavoro destini il lavoratore assunto a prestare la propria attività presso consociate estere, garantisca le condizioni di lavoro di cui alla successiva lettera;

b) il trattamento economico-normativo offerto sia complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e sia distintamente prevista l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;

c) i contratti di lavoro prevedano, qualora le autorità del Paese di impiego pongano restrizione ai trasferimenti di valuta, la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;

d) sia stata stipulata a favore dei lavoratori italiani inviati all'estero a svolgere attività lavorativa, un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro nel luogo stesso per i casi di morte o di invalidità permanente;

e) il contratto stabilisca il tipo di sistemazione logistica;

f) il contratto impegni il datore di lavoro ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

5. Limitatamente alle domande presentate dai datori di lavoro che hanno depositato i contratti-tipo, concordati con le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o che vi hanno espressamente aderito, se il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non provvede nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione indicata al comma 2, questa deve intendersi accolta. Tale termine è prorogato fino a novanta giorni quando il Ministero degli affari esteri o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicano al datore di lavoro interessato, entro il trentesimo giorno, di dover procedere ad ulteriori accertamenti nell'ambito delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. I datori di lavoro di cui al comma 5 possono effettuare, in eccezionali casi di comprovata necessità ed urgenza, l'assunzione, ovvero i trasferimenti nelle more del rilascio dell'autorizzazione, previa comunicazione, entro i tre giorni precedenti le assunzioni o i trasferimenti, ai Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale».

88G0489

DECRETO 6 settembre 1988.

Determinazione delle codifiche da utilizzare nella trasmissione dei dati e delle informazioni relative agli istituti di ricovero e cura pubblici e privati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento per la disciplina dei flussi informativi sulle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 1984;

Considerato che nell'attuale fase di progettazione e sviluppo del sistema informativo sanitario si rende indispensabile la determinazione delle codifiche da utilizzare in tutti gli scambi di informazione tra i soggetti interessati al sistema informativo stesso;

Facendo seguito al proprio decreto del 17 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986 riguardante l'adozione dei codici di regione e di U.S.L.;

Riscontrata la necessità di provvedere ad una codifica degli istituti di ricovero e di cura rispondente alle esigenze del sistema informativo sanitario;

D'intesa con l'Istituto centrale di statistica;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1988 nella trasmissione dei dati e delle informazioni relative agli istituti di ricovero e cura pubblici e privati, viene adottato un codice di sei cifre, di cui le prime tre identificano la regione o la provincia autonoma, secondo quanto già stabilito con decreto ministeriale 17 settembre 1986, e le altre tre il singolo istituto nell'ambito delle medesime.

In fase di primo impianto, il codice viene determinato dalle regioni o province autonome su proposta del Ministero della sanità - Servizio centrale della programmazione sanitaria; successivamente la codifica dei nuovi istituti sarà effettuata direttamente dalle regioni o province autonome, le quali dovranno darne tempestiva comunicazione a questo Ministero - Servizio centrale della programmazione sanitaria, ed alle unità sanitarie locali interessate.

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A4016

DECRETO 23 settembre 1988.

Determinazione della quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nell'anno 1988.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Accertato che la ditta Laboratori Guieu e stata autorizzata a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze stupefacenti soggette alle disposizioni della legge n. 685 del 22 dicembre 1975;

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di sostanze stupefacenti e psicotrope per l'anno 1988;

Visto l'art. 31 della succitata legge;

Decreta:

La ditta Laboratori Guieu, via Robbio, 29, Confienza (Pavia), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1988, per il consumo nazionale:

Codeina	base kg	300
Diidrocodeina	»	120
Etilmorfina	»	20
Morfina	»	20

e per l'esportazione:

Codeina	»	50
Diidrocodeina	»	50

La presente autorizzazione è valida fino al 31 dicembre 1988.

Roma, addì 23 settembre 1988

p. *Il Ministro:* POGGIOLINI

88A4015

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 settembre 1988, n. 431.

Concessione di aiuti nazionali per lo stoccaggio a breve termine dei mosti di uva.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la decisione del Consiglio CEE n. 88/415 del 19 luglio 1988 con la quale l'aiuto nazionale allo stoccaggio privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti concesso in Italia e Francia è ritenuto compatibile con il mercato comune per la campagna di commercializzazione vitivinicola 1988-89 fino al 15 dicembre 1988;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Attesa la necessità di disciplinare la concessione dell'aiutò anzidetto, in analogia a quanto previsto dai regolamenti CEE n. 1059/83 e n. 2405/83 della commissione per la campagna 1983-84;

Decreta:

Art. 1.

Sono concessi aiuti a favore dei produttori i quali, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente decreto ed il 15 dicembre 1988 sottoscrivono contratti di magazzinaggio a breve termine dei vini da tavola, dei mosti di uva, dei mosti di uva concentrati e dei mosti di uva concentrati rettificati.

Alla relativa spesa si farà fronte con l'apposito stanziamento previsto nel programma di interventi nazionali predisposto dall'A.I.M.A. per l'anno 1989.

Art. 2.

Gli importi degli aiuti al magazzinaggio per i prodotti di cui all'art. 1 sono fissati forfettariamente per giorno e per ettolitro, come segue:

L. 16,89 per i vini da tavola R/I, R/II e A/I e per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con gli stessi;

L. 20,19 per i mosti di uva:

L. 67,59 per i mosti di uva concentrati e concentrati rettificati.

Art. 3.

Alla corresponsione degli aiuti di cui al precedente art. 2 l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede secondo le modalità di cui ai regolamenti della commissione CEE n. 1059/83 del 29 aprile 1983 e n. 2405/83 del 25 agosto 1983 per la campagna di commercializzazione 1983-84.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 16 settembre 1988

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 822/87 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 84 del 27 marzo 1987 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 2ª serie speciale - n. 34 del 5 maggio 1987.

— La decisione CEE n. 88/415 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 198 del 26 luglio 1988.

88G0490

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 ottobre 1988.

Terza assegnazione alla regione Lombardia dei fondi previsti dall'art. 2 della legge 20 maggio 1988, n. 159. (Ordinanza n. 1569/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la nota n. 1118/PPIR del 21 giugno 1988 del presidente della regione Lombardia, nella quale vengono richiesti L. 251.100.000.000 per la realizzazione del programma di opere idrauliche e di consolidamento del suolo predisposto ai sensi dell'art. 2 della legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la deliberazione n. 33973 del 14 giugno 1988 della giunta regionale Lombardia con la quale si approvava il suddetto programma;

Vista la progettazione inviata al dipartimento per la protezione civile con la nota n. 18904 del 31 agosto 1988, relativa a ventisei progetti per un importo totale di L. 34.570.000.000 e per i cui interventi è stato attestato dall'autorità regionale competente il nesso di causalità;

Visto l'art. 5, comma 2, del citato decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, il quale prescrive che le regioni o le province autonome interessate devono altresì illustrare le caratteristiche delle opere e dei lavori e documentarne l'andamento e la conclusione;

Ritenuto che, ai fini di tali adempimenti, appare necessario disporre che la regione Lombardia invii al servizio opere pubbliche di questo dipartimento periodiche relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi;

Ritenuto altresì necessario disporre, agli stessi fini, che il medesimo servizio opere pubbliche, ferma la competenza della regione interessata in ordine ai propri controlli inerenti alla retta gestione degli interventi ed alla buona esecuzione delle opere, esegua, se necessario, controlli sulla gestione degli interventi e sull'esecuzione delle singole opere, avvalendosi, eventualmente, anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia, e provveda altresì alla collaudazione delle opere stesse;

Considerata la necessità di aderire alla citata richiesta di finanziamento, data l'importanza di detti interventi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per il ripristino della situazione anteriore agli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 34.570.000.000 per gli interventi di ripristino nei comuni di seguito indicati e per i relativi importi:

Comune di Mazzo:		
opere di difesa e regimazione idraulica	L.	300.000.000
opere di difesa e regimazione idraulica sul torrente Valle Verdere	»	800.000.000
Comune di Novate Mezzola:		
opere di difesa e regimazione idraulica	»	1.000.000.000
Comune di Samolaco:		
lavori di sottomurazione pile del ponte Nave e costruzione soglie	»	700.000.000
Comune di Chiavenna:		
opere di protezione da frane.	»	350.000.000
lavori di costruzione argini e soglie	»	620.000.000

Comune di Gordona:

opere di regimazione idraulica del torrente Crezza . . . . L. 2.000.000.000

Comune di Torre S. Maria:

opere di regimazione idraulica a difesa del torrente Mallero . . . » 2.000.000.000

opere di consolidamento e regimazione idraulica in Val Sora. . . » 1.000.000.000

opere di consolidamento e regimazione idraulica del torrente Torreggio . . . . » 5.000.000.000

opere di consolidamento e regimazione idraulica in località Tornadù . . . . » 400.000.000

opere di consolidamento e regimazione idraulica del torrente Venduletto . . . . » 600.000.000

Comune di Caiolo:

opere di difesa e regimazione idraulica sui torrenti Val Canale e Merdarolo . . . . » 2.300.000.000

opere di difesa e regimazione idraulica sul torrente Ravione. . . » 800.000.000

opere di difesa e regimazione idraulica sul torrente Livrio . . . . » 3.900.000.000

Comune di Colorina:

opere di difesa e sistemazione idraulica sul torrente Presio . . . . » 3.000.000.000

Comune di Cedrasco:

opere di difesa e consolidamento sul torrente Cervio » 500.000.000

opere di difesa e consolidamento sulla frana in località Fontanelle » 500.000.000

Comune di Talamona:

opere di difesa spondali e regimazione idraulica sul torrente Tartano. . . . . » 1.500.000.000

Comune di Lanzada:

opere di difesa e consolidamento sul torrente Valle Caurga » 800.000.000

opere di difesa e consolidamento sulla frana in località Valle Spini » 800.000.000

opere di difesa e consolidamento sul torrente Lanterna . . . . . . » 900.000.000

Comune di Bianzone:

opere di sistemazione del versante di Valle Bratta . . . . » 1.400.000.000

Comune di Ardenno:

opere di consolidamento e difesa sul torrente Masino . . . . L. 650.000.000

Comune di Valmasino:

opere di difesa spondali e trasversali sul torrente Masino in località Cataeggio e Filorera . . . » 1.750.000.000

Comuni di Bema e Morbegno:

opere di costruzione e regimazione idraulica sul torrente Bitto, ramo Albaredo . . . . » 1.000.000.000

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile, come integrato con i fondi disposti dall'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 159.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 4.

La regione Lombardia invierà periodicamente al servizio opere pubbliche del dipartimento per la protezione civile relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi.

Art. 5.

Ferma la competenza della regione Lombardia in ordine ai propri controlli inerenti la retta gestione degli interventi e la buona esecuzione delle opere, il servizio opere pubbliche del dipartimento esegue, se necessario, verifiche sulla gestione degli interventi e sulla esecuzione delle singole opere, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia e provvede, altresì, alla collaudazione delle opere nominando le apposite commissioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A4067

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 7 ottobre 1988, ha proclamato eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il dott. Marco Cellai, candidato nella lista del Movimento sociale italiano - Destra nazionale per la terza Circoscrizione Italia-Centrale, al seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni dell'on. Giulio Maceratini.

88A4076

MINISTERO DEL TESORO

N. 192

Corso dei cambi del 3 ottobre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1391,350	1391,350	1391,40	1391,350	1391,350	1390,97	1390,600	1391,350	1391,350	1391,35
Marco germanico	745 —	745 —	745,50	745 —	745 —	745,04	745,080	745 —	745 —	745 —
Franco francese	218,720	218,720	219 —	218,720	218,720	218,67	218,820	218,720	218,720	218,72
Fiorino olandese	660,680	660,680	661,25	660,680	660,680	660,69	660,710	660,680	660,680	660,68
Franco belga	35,550	35,550	35,56	35,550	35,550	35,55	35,550	35,550	35,550	35,55
Lira sterlina	2355,500	2355,500	2358,75	2355,500	2355,500	2355,55	2355,600	2355,500	2355,500	2355,50
Lira irlandese	1995,700	1995,700	1997 —	1995,700	1995,700	1995,85	1996 —	1995,700	1995,700	—
Corona danese	194,140	194,140	194,15	194,140	194,140	194,14	194,140	194,140	194,140	194,15
Dracma	9,169	9,169	9,16	9,169	9,169	—	9,166	9,169	9,169	—
E.C.U.	1545,400	1545,400	1546,25	1545,400	1545,400	1545,10	1544,800	1545,400	1545,400	1545,40
Dollaro canadese	1151,600	1151,600	1147 —	1151,600	1151,600	1148 —	1144,400	1151,600	1151,600	1151,60
Yen giapponese	10,392	10,392	10,41	10,392	10,392	10,38	10,386	10,392	10,392	10,39
Franco svizzero	878,200	878,200	879 —	878,200	878,200	878,25	878,300	878,200	878,200	878,20
Scellino austriaco	105,917	105,917	105,90	105,917	105,917	105,90	105,895	105,917	105,917	105,90
Corona norvegese	201,650	201,650	201,50	201,650	201,650	201,57	201,500	201,650	201,650	201,65
Corona svedese	217,160	217,160	217,25	217,160	217,160	217,10	217,050	217,160	217,160	217,16
FIM	315,700	315,700	315,80	315,700	315,700	315,65	315,600	315,700	315,700	—
Escudo portoghese	9,022	9,022	9,03	9,022	9,022	9,02	9,021	9,022	9,022	9,02
Peseta spagnola	11,262	11,262	11,28	11,262	11,262	11,26	11,260	11,262	11,262	11,26
Dollaro australiano	1100,300	1100,300	1092 —	1100,300	1100,300	1095,35	1090,400	1100,300	1100,300	1100,30

Media dei titoli del 3 ottobre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,100
» 9% » » 1976-91	99,350
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,600
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,475
» » » 22- 6-1987/91	84,275
» » » 18- 3-1987/94	71,400
» » » 21- 4-1987/94	71,550
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,225
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,300
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,900
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88,100
» » » » 15- 7-1985/90	99,350
» » » » 16- 8-1985/90	99,275
» » » » 18- 9-1985/90	99,425
» » » » 18-10-1985/90	99,350
» » » » 1-11-1983/90	101,150
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	101,600
» » » » 18-12-1985/90	99,525
» » » » 1- 1-1984/91	101,700
» » » » 17- 1-1986/91	99,425
» » » » 1- 2-1984/91	101,525
» » » » 18- 2-1986/91	99,350
» » » » 1- 3-1984/91	100,400
» » » » 18- 3-1986/91	99,450
» » » » 1- 4-1984/91	100,600
» » » » 1- 5-1984/91	100,200
» » » » 1- 6-1984/91	100,250
» » » » 1- 7-1984/91	99,925
» » » » 1- 8-1984/91	99,850
» » » » 1- 9-1984/91	99,925
» » » » 1-10-1984/91	100,175
» » » » 1-11-1984/91	99,900
» » » » 1-12-1984/91	99,850
» » » » 1- 1-1985/92	100,100
» » » » 1- 2-1985/92	99,200
» » » » 18- 4-1986/92	97,400
» » » » 19- 5-1986/92	94 —
» » » » 20- 7-1987/92	97,775
» » » » 19- 8-1987/92	98 —
» » » » 1-11-1987/92	97,900
» » » » 1-12-1987/92	97,900
» » » » 18- 6-1986/93	95,500
» » » » 17- 7-1986/93	95,950
» » » » 19- 8-1986/93	95,600
» » » » 18- 9-1986/93	96,350
» » » » 20-10-1986/93	95,250
» » » » 19-12-1986/93	95,925
» » » » 18-11-1987/93	95,750
» » » » 1- 1-1988/93	97,300
» » » » 1- 2-1988/93	97,375
» » » » 1- 3-1988/93	97,325
» » » » 1- 2-1985/95	97,850
» » » » 1- 3-1985/95	94,050
» » » » 1- 4-1985/95	93,800
» » » » 1- 5-1985/95	93,550
» » » » 1- 6-1985/95	93,750
» » » » 1- 7-1985/95	95,700
» » » » 1- 8-1985/95	94,800
» » » » 1- 9-1985/95	95,150
» » » » 1-10-1985/95	95,450
» » » » 1-11-1985/95	95,450
» » » » 1-12-1985/95	95,800
» » » » 1- 1-1986/96	96 —
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,775
» » » » 1- 2-1986/96	96,175

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,875
» » » » 1- 4-1986/96	94,350
» » » » 1- 5-1986/96	94,125
» » » » 1- 6-1986/96	94,200
» » » » 1- 7-1986/96	94,325
» » » » 1- 8-1986/96	94,300
» » » » 1- 9-1986/96	94,825
» » » » 1-10-1986/96	94,725
» » » » 1-11-1986/96	95,175
» » » » 1-12-1986/96	96,050
» » » » 1- 1-1987/97	95,950
» » » » 1- 2-1987/97	95,550
» » » » 18- 2-1987/97	95,500
» » » » 1- 3-1987/97	95,500
» » » » 1- 4-1987/97	94,350
» » » » 1- 5-1987/97	94,150
» » » » 1- 6-1987/97	94 —
» » » » 1- 7-1987/97	94,300
» » » » 1- 8-1987/97	94,250
» » » » 1- 9-1987/97	97,500
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,350
» » » 12,50% 1-11-1988	100.800
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,250
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,200
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,350
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,650
» » » 10,50% 1- 5-1989	102,900
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,250
» » » 12,50% 1- 1-1990	102.850
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,950
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,850
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,975
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,250
» » » 12,50% 1- 3-1990	103 —
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,175
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,250
» » » 10,50% 1- 4-1990	98.250
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,300
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,175
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,250
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,125
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,350
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,550
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,600
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,700
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,650
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,850
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,850
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,700
» » » 9,25% 1-10-1990	96,275
» » » 11,50% 1-10-1990	99,200
» » » 9,25% 1-11-1990	96,250
» » » 9,25% 1-12-1990	96,425
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,500
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,500
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,725
» » » 11,00% 1- 2-1992	95,575
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,500
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,850
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,550
» » » 9,15% 1- 6-1992	93,950
» » » 10,50% 1- 7-1992	94,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102.025
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,500
» » » » 1983/90 11,50%	106,500
» » » » 1984/91 11,25%	107,500
» » » » 1987/91 8,75%	101,400
» » » » 1984/92 10,50%	107,250
» » » » 1985/93 9,60%	104,225
» » » » 1985/93 9,75%	105,150
» » » » 1985/93 9,00%	102,450
» » » » 1985/93 8,75%	101,500
» » » » 1986/94 8,75%	99,150
» » » » 1986/94 6,90%	94,150
» » » » 1987/94 7,75%	95,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M03108

N. 193

Corso dei cambi del 4 ottobre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1386	1386 —	1386 —	1386 —	1386 —	1386,12	1386,250	1386 —	1386 —	1386 —
Marco germanico	745,380	745,380	746 —	745,380	745,380	745,41	745,450	745,380	745,380	745,38
Franco francese	218,840	218,840	218,75	218,840	218,840	218,83	218,830	218,840	218,840	218,43
Fiorino olandese	661,040	661,040	661,15	661,040	661,040	660,98	660,920	661,040	661,040	661,04
Franco belga	35,575	35,575	35,56	35,575	35,575	35,56	35,562	35,575	35,575	35,57
Lira sterlina	2352,700	2352,700	2350 —	2352,700	2352,700	2352,35	2352 —	2352,700	2352,700	2352,70
Lira irlandese	1997,500	1997,500	1998 —	1997,500	1997,500	1997,75	1998 —	1997,500	1997,500	—
Corona danese	194,050	194,050	194 —	194,050	194,050	194,05	194,060	194,050	194,050	194,05
Dracma	9,165	9,165	9,16	9,165	—	—	9,169	9,165	9,165	—
E.C.U.	1545,950	1545,950	1545,50	1545,950	1545,950	1545,89	1545,830	1545,950	1545,950	1545,95
Dollaro canadese	1144,600	1144,600	1145 —	1144,600	1144,600	1144,80	1145 —	1144,600	1144,600	1144,60
Yen giapponese	10,400	10,400	10,42	10,400	10,400	10,39	10,395	10,400	10,400	10,40
Franco svizzero	877,850	877,850	878,50	877,850	877,850	878 —	878,150	877,850	877,850	877,85
Scellino austriaco	106,015	106,015	105,90	106,015	106,015	106,01	106,020	106,015	106,015	106 —
Corona norvegese	201,650	201,650	201,50	201,650	201,650	201,64	201,640	201,650	201,650	201,65
Corona svedese	217,140	217,140	217 —	217,140	217,140	217,19	217,240	217,140	217,140	217,15
FIM	316 —	316 —	315,90	316 —	316 —	315,99	315,980	316 —	316 —	—
Escudo portoghese	9,027	9,027	9,03	9,027	9,027	9,02	9,028	9,027	9,027	9,02
Peseta spagnola	11,261	11,261	11,28	11,261	11,261	11,26	11,265	11,261	11,261	11,26
Dollaro australiano	1090,800	1090,800	1092 —	1090,800	1090,800	1091 —	1091,200	1090,800	1090,800	1090,80

Media dei titoli del 4 ottobre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,150
» 9% » » 1976-91	99,350
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,800
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	85,750
» » » 22- 6-1987/91	84,750
» » » 18- 3-1987/94	72,150
» » » 21- 4-1987/94	71,325
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,550
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,800
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,350
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,900
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	90,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88 —
» » » » 15- 7-1985/90	99,425
» » » » 16- 8-1985/90	99,275
» » » » 18- 9-1985/90	99,400
» » » » 18-10-1985/90	99,375
» » » » 1-11-1983/90	101,500
» » » » 18-11-1985/90	99,300
» » » » 1-12-1983/90	101,600
» » » » 18-12-1985/90	99,525
» » » » 1- 1-1984/91	101,625
» » » » 17- 1-1986/91	99,475
» » » » 1- 2-1984/91	101,600
» » » » 18- 2-1986/91	99,400
» » » » 1- 3-1984/91	100,500
» » » » 18- 3-1986/91	99,500
» » » » 1- 4-1984/91	100,600
» » » » 1- 5-1984/91	100,300
» » » » 1- 6-1984/91	100,200
» » » » 1- 7-1984/91	99,900
» » » » 1- 8-1984/91	99,950
» » » » 1- 9-1984/91	99,975
» » » » 1-10-1984/91	100,200
» » » » 1-11-1984/91	99,925
» » » » 1-12-1984/91	99,925
» » » » 1- 1-1985/92	100,150
» » » » 1- 2-1985/92	99,275
» » » » 18- 4-1986/92	97,500
» » » » 19- 5-1986/92	96,550
» » » » 20- 7-1987/92	97,650
» » » » 19- 8-1987/92	98 —
» » » » 1-11-1987/92	97,925
» » » » 1-12-1987/92	97,925
» » » » 18- 6-1986/93	95,325
» » » » 17- 7-1986/93	96,175
» » » » 19- 8-1986/93	95,675
» » » » 18- 9-1986/93	96,400
» » » » 20-10-1986/93	96,300
» » » » 19-12-1986/93	95,800
» » » » 18-11-1987/93	96 —
» » » » 1- 1-1988/93	97,325
» » » » 1- 2-1988/93	97,375
» » » » 1- 3-1988/93	97,325
» » » » 1- 2-1985/95	98 —
» » » » 1- 3-1985/95	94,050
» » » » 1- 4-1985/95	93,900
» » » » 1- 5-1985/95	93,650
» » » » 1- 6-1985/95	93,750
» » » » 1- 7-1985/95	95,725
» » » » 1- 8-1985/95	94,825
» » » » 1- 9-1985/95	95,200
» » » » 1-10-1985/95	95,725
» » » » 1-11-1985/95	95,600
» » » » 1-12-1985/95	95,950
» » » » 1- 1-1986/96	96,050
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,775
» » » » 1- 2-1986/96	97,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,925
» » » » 1- 4-1986/96	94,400
» » » » 1- 5-1986/96	94,200
» » » » 1- 6-1986/96	94,350
» » » » 1- 7-1986/96	94,350
» » » » 1- 8-1986/96	94,600
» » » » 1- 9-1986/96	94,900
» » » » 1-10-1986/96	94,775
» » » » 1-11-1986/96	95,200
» » » » 1-12-1986/96	96,050
» » » » 1- 1-1987/97	96 —
» » » » 1- 2-1987/97	95,600
» » » » 18- 2-1987/97	95,575
» » » » 1- 3-1987/97	95,550
» » » » 1- 4-1987/97	94,375
» » » » 1- 5-1987/97	94,150
» » » » 1- 6-1987/97	94,150
» » » » 1- 7-1987/97	94,500
» » » » 1- 8-1987/97	94,300
» » » » 1- 9-1987/97	97,450
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-11-1988	100,200
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,800
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,325
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,225
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,325
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,675
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,275
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,875
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,950
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,825
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,150
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,200
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,075
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,200
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,275
» » » 10,50% 1- 4-1990	97,500
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,250
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,200
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,275
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,175
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,350
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,450
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,550
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,825
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,675
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,600
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,900
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,700
» » » 9,25% 1-10-1990	96,300
» » » 11,50% 1-10-1990	99,175
» » » 9,25% 1-11-1990	96,225
» » » 9,25% 1-12-1990	96,450
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,850
» » » 9,25% 1- 1-1992	96,550
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,675
» » » 11,00% 1- 2-1992	95,850
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,600
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,600
» » » 9,15% 1- 5-1992	93,950
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,050
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,950
» » » » 1983/90 11,50%	106,175
» » » » 1984/91 11,25%	106,300
» » » » 1987/91 8,75%	99,150
» » » » 1984/92 10,50%	107,150
» » » » 1985/93 9,60%	104,500
» » » » 1985/93 9,75%	104,750
» » » » 1985/93 9,00%	102,750
» » » » 1985/93 8,75%	101,450
» » » » 1986/94 8,75%	101,500
» » » » 1986/94 6,90%	94,200
» » » » 1987/94 7,75%	95,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M04108

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie consorziali delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/3873 del 20 settembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Canino è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 336.541.560 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 359.706.666 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Del Papa Luigi, Pontani Antonio, Cassioli Giancarlo, Corti Giuseppe e Rosati Milena.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Viterbo darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/3692 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Motta Visconti è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.636.438.063 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 5.873.125.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Nicotra Francesco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/3866 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Marino è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.091.673.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 2.228.503.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Paradiso Vito.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

88A4068

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione, con modificazioni, della normativa per le zone «A» del piano regolatore generale del comune di Torgnon

Con deliberazione della giunta regionale n. 7311 del 5 agosto 1988, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata, con modificazioni, la normativa per le zone «A» del piano regolatore generale del comune di Torgnon.

Copia di detta deliberazione e della normativa, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffiei comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

88A4026

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranze, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . L. 220.000
- semestrale L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale . L. 28.000
- semestrale L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale . L. 105.000
- semestrale L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . L. 28.000
- semestrale L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale L. 100.000
- semestrale L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale L. 375.000
- semestrale L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189